



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI CAMERINO
Facoltà di Giurisprudenza
Cattedra europea "Jean Monnet"



ISTITUTO MEDITERRANEO
DI CERTIFICAZIONE



Agricoltura biologica e certificazione

Giornata studio
22 Giugno 2001
Camerino

Con il patrocinio della Regione Marche

SOMMARIO

Presentazione <i>Remo Ciucciomei</i>	Pag.	2
I diritti dell'Agricoltura biologica: aspetti legali della contaminazione ambientale <i>Ezio Capizzano</i>		4
<i>Ubaldo Sassaroli</i>		6
Zootecnia biologica e certificazione <i>Sergio Benedetti</i>		9
Aggiornamento normativo: le sementi <i>Luigi Fino</i>		19
Aggiornamento normativo: l'importazione dei prodotti da Agricoltura biologica <i>Roberto Burattini</i>		24
L'Internal Control System come strumento di approccio alla certificazione estera: l'esperienza del commercio equo <i>Michiel Schoenmakers</i>		26

AGRICOLTURA BIOLOGICA E CERTIFICAZIONE

Presentazione
*di Remo Ciucciomei**

L'agricoltura biologica europea, quella del Reg. CEE 2092 del 1991, compie quest'anno dieci anni di vita. In dieci anni il riconoscimento di questo metodo di produzione ha contribuito alla realizzazione di un sistema che, nell'ambito del sistema produttivo agricolo, è risultato fortemente innovativo e che appare inoltre suscettibile di proficui sviluppi. Per due importanti motivi.

Il primo è di merito ed è da riferire al metodo produttivo stesso. L'agricoltura biologica costituisce un modello produttivo puntualmente definito lungo tutto il processo, in maniera univoca e in un ampio contesto internazionale, che rappresenta un modello altamente compatibile con le esigenze dell'ambiente, della salute dell'uomo, delle piante e degli animali; un metodo di produzione che si differenzia in maniera significativa da ogni altro metodo di produzione agricolo (convenzionale, integrato, ecc.), da un lato per la completa regolamentazione del metodo, dall'altro per l'estensione territoriale in cui questa si applica (oramai l'agricoltura biologica gode di riconoscimenti ufficiali in molti Paesi: Europa, Stati Uniti, Giappone, Tunisia, ecc.).

Il secondo motivo è da riferire al Sistema Agricoltura Biologica nel suo complesso che, per modalità e numero, costituisce una importante novità all'interno del sistema agricoltura: il fatto che un produttore si assuma l'impegno di produrre secondo standard definiti lungo tutto il processo e si impegni a permanere all'interno di un regime di controllo e certificazione è una novità tecnica e culturale destinata a lasciare un segno positivo.

Dopo dieci anni l'agricoltura biologica certificata può vantare quindi un patrimonio di esperienza che, nel contesto degli scandali alimentari che negli ultimi anni hanno scosso il consumatore europeo, dimostra di avere qualcosa da dire in tema di sicurezza alimentare. La serie di scandali che ha toccato i Paesi dell'Unione Europea ha messo seriamente in difficoltà la fiducia nel più grande produttore mondiale di alimenti. Che il rischio di vedere definitivamente compromessa la fiducia dei consumatori nei confronti dell'intero sistema produttivo sia elevato lo dimostrano i provvedimenti indicati dall'Unione Europea per correre ai ripari; basti vedere la pubblicazione del Libro Bianco del Gennaio 2000 che annuncia una serie di interventi per garantire la sicurezza della catena alimentare "dalle fattorie alla tavola".

Tra questi, l'istituzione di una Authority per la sicurezza alimentare nonché l'indicazione di alcuni principi cardine che devono guidare la politica di sicurezza alimentare.

Riveste un ruolo primario l'impegno in prima persona che viene richiesto a tutte le parti impegnate nella catena alimentare circa la responsabilità primaria in materia di sicurezza alimentare (allo scopo sono previsti obblighi di tenuta di documentazione e procedure per il ritiro dal mercato di merci che presentano rischi per la salute umana); in tale direzione il Libro Bianco prevede che un ruolo importante debba essere svolto dalla tracciabilità dei prodotti, intesa come la possibilità di documentare i flussi che portano alla realizzazione di un prodotto, in maniera tale da consentire la identificazione delle aziende e delle responsabilità che hanno portato alla realizzazione del prodotto stesso.

La tracciabilità, consentendo l'identificazione dei prodotti che possono presentare problemi e delle eventuali responsabilità, consente di minimizzare i rischi alimentari ed aiuta a restituire il clima di fiducia di cui deve godere l'intero sistema alimentare.

Altro punto importante del Libro Bianco è quello della Gestione dei rischi. Questo richiede che nel processo decisionale le Istituzioni comunitarie devono riferirsi, nel caso di incertezza scientifica, al

“principio di precauzione” e comunque devono tenere in considerazione i cosiddetti fattori “legittimi” quali la protezione della salute dei consumatori, le preoccupazioni ambientali, il benessere degli animali, le aspettative dei consumatori sulla qualità dei prodotti, ecc. secondo i criteri in parte già contenuti ed in parte in fase di discussione in ambito internazionale all’interno del Codex Alimentarius.

Appare evidente che, soprattutto nel contesto delle indicazioni che scaturiscono a livello comunitario, il Sistema Agricoltura Biologica si propone come un interessante modello di qualità che, sia in materia di sicurezza ambientale che di sicurezza alimentare, appare in piena sintonia con gli sviluppi proposti.

Una sintonia nel merito determinata dal fatto che l’agricoltura biologica è capace di un indubbio ed elevato grado di compatibilità ambientale. Ma anche, appunto, una sintonia del Sistema Agricoltura Biologica determinata dal fatto che la stessa si cimenta da tempo con le problematiche della garanzia, della certificazione di prodotto e di processo in agricoltura e della tracciabilità dei prodotti.

L’agricoltura biologica ha però anche il dovere di affrontare le problematiche che pure esistono al suo interno con la consapevolezza che è richiesto un confronto continuo con le nuove sfide se si vuole mantenere e incrementare quel patrimonio di esperienza che allo stato attuale le fanno rivestire un importante ruolo di avanguardia nel settore agricolo e alimentare. Questa giornata, senza pretendere di apparire esaustiva, vuole essere un momento di approfondimento e di riflessione su alcuni punti della normativa europea con particolare riferimento alle problematiche e/o alle opportunità che essa può contribuire a creare.

** Presidente IMC*

I DIRITTI DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA: ASPETTI LEGALI DELLA CONTAMINAZIONE AMBIENTALE

Introduzione

*Prof. Ezio Capizzano **

Ritornare a trattare il tema dell'agricoltura biologica ospitando ancora una volta in questa prestigiosa sede universitaria l'Istituto IMC, il suo Presidente e il suo staff di collaboratori è un onore e nello stesso tempo un'occasione di rilevanza scientifica per ulteriori riflessioni per la Cattedra camerte che ha un ruolo storico pionieristico in questo settore.

E ciò in specie oggi che affronteremo (vedi la successiva relazione del mio assistente Avvocato Sassaroli) un tema nuovo, potremmo dire la nuova frontiera anche della responsabilità civile di un particolare imprenditore o meglio di un imprenditore tradizionale a fronte di un nuovo imprenditore che è appunto quello biologico.

Tutti i momenti della storia della civiltà umana che segnano un passaggio dal vecchio al nuovo costituiscono momenti di riflessione anche giuridica.

Il nostro Giacomo Venezian cui si intitola quest'aula fu a riguardo un antesignano quando ripresentò ai futuri giuristi il tema della responsabilità civile progettando una responsabilità di tipo oggettivo mentre agli inizi del secolo il processo di industrializzazione e dei contatti di massa segnava una nuova era.

Noi personalmente in tempi recenti ci siamo battuti per questo tipo di responsabilità anche per l'imprenditore biologico dal momento che la nuova situazione giuridica soggettiva del consumatore, per usare una espressione ben nota ai giuristi, è oggi caratterizzata – anche grazie ai nuovi orientamenti della Corte di giustizia delle Comunità Europee – dal legittimo affidamento appunto del consumatore sulla sicurezza nella produzione e circolazione dei beni.

L'agricoltura biologica oggi rappresenta appunto un momento di rottura con l'agricoltura chimicizzata che deve dare affidabilità al consumatore.

E' su questo fronte di antitesi fra un'attività produttiva non ispirata ai principi etici della tutela preventiva del consumatore ed un'attività che appunto si ispira alle antiche tradizioni di quel modo di produrre in simbiosi con i canoni di una cultura del comune destino che guarda alle generazioni future, che dovrà essere sviluppata con nuova metodologia e sensibilità il tema degli aspetti legali della contaminazione ambientale.

E' evidente che un tale approccio necessita preliminarmente di alcune precisazioni. La prima è che l'agricoltura biologica dovrebbe costituire un nuovo modo di produrre da osservare su tutto il territorio agricolo, mentre si assiste a forme di agricoltura biologica praticate al confine dell'attività produttiva non ecocompatibile.

L'unione della vita dell'uomo con la vita della terra propugnata dal nostro filosofo Giuseppe Capograssi stava a significare che l'unione delle singole vite dell'uomo o delle singole comunità era nella concezione di questo nostro Maestro insufficiente.

Ma stando così le cose, vista la coesistenza dell'agricoltura biologica e convenzionale, si pone il problema di quale tutela meritino entrambe.

Sorge a questo punto il problema di capire se il nostro attuale sistema giuridico sia idoneo a dare una risposta al problema accennato.

Da ciò la seconda considerazione che si riallaccia alla complessiva filosofia della cattedra di cui sono titolare e che cioè l'agricoltura non è soltanto attività produttiva ma anche attività sociale. L'agricoltura per essere meritevole di tutela deve cioè produrre ambiente, è questa la sua produttività che ne fa un settore particolare.

I soggetti e cioè gli operatori economici meritano prioritaria tutela nella misura in cui producono anche socialità e non soltanto economia.

Da questa preliminare impostazione emerge a mio avviso il nuovo approccio alla nuova frontiera di una responsabilità civile collegata alla contaminazione ambientale. L'attuale disciplina non è sufficiente a risolvere il problema se le norme iscritte nel nostro Codice non vengono reinterpretate alla luce di nuovi criteri giuridici che provengono appunto da tale impostazione.

La situazione giuridica dell'agricoltore biologico nasce per così dire costituzionalizzata dalla prassi (ora sì che si capisce l'antica massima "ex facto oritur jus) e si pone in una posizione prioritaria rispetto alla situazione giuridica dell'agricoltore non biologico. Ecco perché allora occorre rivedere la norma come ad esempio, quella dell'art. 844 cc.

A fronte del diritto di iniziativa economica dell'agricoltore non biologico sta il diritto costituzionalizzato e prevalente dell'agricoltore biologico.

Le conseguenze in sede applicativa possono essere facilmente tratte.

E' tutto quanto volevo dire. Vi ringrazio e vi auguro un'ottima prosecuzione dei lavori con l'auspicio rivolto al Presidente dell'IMC di rivederci in questa stessa sede l'anno prossimo.

* Professore ordinario di Diritto agrario all'Università di Camerino

I DIRITTI DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA: ASPETTI LEGALI DELLA CONTAMINAZIONE AMBIENTALE

*Avvocato Ubaldo Sassaroli **

La problematica delle contaminazioni rivenienti dall'esterno nella conduzione dei fondi secondo il metodo dell'agricoltura biologica, introdotto con il Reg. CEE n° 2092.91 del Consiglio del 24 giugno 1991 e successive modificazioni ed integrazioni, ha assunto sin dall'inizio una importanza determinante anche in relazione ai potenziali profili di responsabilità che ad essa sono riconducibili. Ciò sia in relazione a fonti di natura industriale che a quelle interne allo stesso sistema agricolo, alle quali ultime intende fare particolare riferimento la presente relazione.

Come è noto l'allegato III del citato Reg. CEE 2092.91 nell'indicare le misure precauzionali previste nell'ambito del regime di controllo di cui agli articoli 8 e 9, ha tra l'altro cura di precisare che *“la produzione deve avvenire in unità i cui appezzamenti ed i luoghi di produzione e di magazzinaggio siano nettamente separati da qualsiasi altra unità che non produca conformemente alle norme di produzione stabilite dal presente regolamento”*. Con questa disposizione il legislatore comunitario ha inteso rappresentare la necessità di una separazione fisica tra i luoghi in cui applica il metodo dell'agricoltura biologica e quelli ove invece tale metodo non viene utilizzato, ciò anche al fine di evitare ogni forma di contaminazione che potesse derivare dall'utilizzo di sostanze diverse da quelle elencate nell'allegato II nei prodotti ottenuti con il cosiddetto metodo convenzionale. Gli organismi di controllo riconosciuti in Italia ai sensi del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n° 220 (Attuazione degli articoli 8 e 9 del Regolamento CEE n° 2092.91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico), onde determinare una soglia di riferimento oltrepassata la quale il prodotto deve essere ritenuto affetto da contaminazioni, hanno poi adottato per prassi comune il valore di 0,01 mg/kg quale limite massimo consentito di principi attivi riferibili a sostanze non ammesse dalle norme di produzione dell'agricoltura biologica.

Se ne deriva che, al fine di certificare un prodotto come ottenuto secondo le suddette norme, non si può prescindere dall'assenza di sostanze non conformi al relativo metodo. Conseguentemente, occorrerà qui esaminare gli eventuali profili di responsabilità scaturenti dalle contaminazioni indotte da fonti extra aziendali, in specifico riferimento a quelle generate da residui di prodotti fitosanitari o concimi chimici utilizzati in fondi contermini, che sono assimilabili, in quanto consentono di trarre le medesime conclusioni, a quelle derivanti da produzioni ottenute mediante l'impiego di Organismi Geneticamente Modificati (OGM). Contaminazioni alle quali consegue il mancato rilascio da parte dell'organismo di controllo della certificazione del prodotto come ottenuto con il metodo dell'agricoltura biologica e, quindi, anche, danno patrimoniale.

La questione verrà qui analizzata a prescindere dai profili inerenti la violazione di norme costituzionali, che a giudizio dello scrivente si potrebbero configurare quanto meno in relazione agli articoli 41 e 42, ma che richiederebbero una trattazione più ampia, limitando l'esame alla disciplina contenuta nel Codice Civile e con l'ovvio avvertimento che le considerazioni che verranno svolte in relazione agli interrogativi posti sono il frutto esclusivo di riflessioni personali da vagliare alla luce di una quanto mai auspicabile produzione giurisprudenziale sull'argomento specifico.

La disposizione di riferimento può essere individuata nell'art. 844 del Codice Civile che dispone la legittimità delle immissioni in un fondo, derivanti da quello vicino, qualora *“non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”*, sancendo poi al secondo comma che nell'applicazione il giudice *“deve temperare le esigenze della produzione con le*

ragioni della proprietà” potendo inoltre tenere conto della priorità dell’uso. Occorrerà perciò tentare di stabilire se le contaminazioni ricadenti sulle coltivazioni condotte con il metodo dell’agricoltura biologica, indotte da pratiche agricole convenzionali legittimamente eseguite su fondi confinanti, possano essere considerate immissioni eccedenti la normale tollerabilità e quindi suscettibili di inibizione coattiva giudiziale.

In senso generale, la giurisprudenza, confortata dalla più accreditata dottrina, propende per applicare il criterio della normale tollerabilità tenendo conto nel caso concreto delle attività che si svolgono in un determinato contesto e dell’entità degli interessi confliggenti (Cassazione Civile, Sez. II, 11 novembre 1997, n° 11118). In ogni caso vengono considerate eccedenti la normale tollerabilità, e quindi illecite, tutte quelle immissioni superiori ai limiti fissati dalla legislazione speciale. Il problema è che, bisogna subito chiarirlo, qui deve ipotizzarsi il caso di un agricoltore convenzionale che conduca il proprio fondo secondo le regole di buona pratica agricola e nel rispetto della normativa vigente in materia di fitofarmaci. Potrà questo agricoltore essere chiamato a risarcire il danno ingiusto che sia derivato al proprietario del fondo vicino, che conduca lo stesso secondo il metodo dell’agricoltura biologica, qualora a seguito di fenomeni di deriva ambientale le produzioni del secondo risultino contenere residui di principi attivi non conformi (per l’agricoltura biologica, si badi bene, ma non per quella tradizionale)?

Su questo punto, anche se in riferimento a diversa fattispecie, la giurisprudenza si è frequentemente pronunciata nel senso di ritenere intollerabili le immissioni pur se rientranti nei parametri legislativi (Cassazione Civile, Sez. III, 3 febbraio 1999, n° 915) e, conseguentemente, rendendo possibile la corresponsione di una indennità quale risarcimento del danno da esse provocato. Ciò in quanto, una volta accertata l’intollerabilità delle immissioni, il contemperamento delle opposte esigenze deve essere attuato dal giudice tramite l’imposizione al proprietario del fondo da cui esse derivano di idonee misure volte ad eliminarle od a ricondurle nei limiti di tollerabilità, ovvero attraverso la valutazione del costo delle misure eventualmente adottabili da chi ne è destinatario al fine di eliminare o ridurre l’entità del danno. Nel caso in cui ne l’immissione ne il danno siano elidibili, neanche con soluzioni di carattere economico, e sia impossibile svolgere l’attività oggetto di turbativa in diverso luogo nel quale l’immissione sia tollerabile, volendosi ritenere prevalente l’interesse dell’attività produttiva, si dovrebbe giungere alla conclusione di considerare lecito il danno prodotto dalle immissioni con conseguente diritto alla percezione di un congruo indennizzo da parte del proprietario del fondo soccombente.

Applicando questa costruzione concettuale all’agricoltura biologica, avendo presente che qualsiasi immissione di sostanza non compatibile con questo metodo e solo per questo intollerabile, si potrebbe tentare di abbozzare le seguenti considerazioni:

- in primo luogo, dovrebbe essere compito del proprietario del fondo condotto con metodo convenzionale attuare ogni accorgimento atto ad impedire e/o a limitare emissioni di sostanze incompatibili con il metodo di coltivazione biologico (es. monitoraggio delle emissioni);
- qualora ciò sia tecnicamente impossibile, e sia invece fattibile l’adozione di misure volte al medesimo fine (es. fasce di rispetto, barriere naturali) da parte del proprietario del fondo biologico destinatario delle immissioni, occorrerà valutare il costo di queste rimedi;
- per l’ipotesi che nessuna delle due soluzioni sia attuabile, stante l’impraticabilità della soluzione di spostare l’attività fonte di turbativa in altro luogo ove questa non sia configurabile, al giudice, dovendo contemperare le esigenze della produzione con le ragioni

della proprietà, spetterà l'arduo compito di valutare se nell'attività del fondo emittente (che, da questo punto di vista, è del tutto simile a quella del coltivatore biologico) possa essere identificato il preminente interesse della produzione, la qual cosa comporterebbe l'astratta liceità del danno subito in relazione alle emissioni e la conseguente insorgenza nel soggetto passivo del solo diritto all'indennizzo commisurato al deprezzamento della proprietà.

Ai fini di questa valutazione il giudice potrà fare riferimento al presupposto dell'individuazione della priorità dell'uso dei fondi. Circa le conclusioni derivanti dall'esatta applicazione di questo criterio, di carattere facoltativo e sussidiario, non dovrebbero esserci grosse perplessità laddove la fattispecie sia riconducibile ad una situazione omogenea dei fondi in relazione ai loro reciproci rapporti (Corte Appello Catania, 14 gennaio 1992). Se, infatti, la priorità d'uso dei terreni in una determinata zona è oggettivamente identificabile come riconducibile ai principi di conduzione dell'agricoltura biologica e l'utilizzo del fondo fonte di immissioni sia stato successivamente mutato, il giudice potrà tenere conto di tale circostanza ai fini della sua valutazione e della eventuale conseguente inibitoria. Identica, ma speculare, valutazione potrà compiere per l'ipotesi contraria.

Rimane da stabilire quale sia l'attività produttiva destinata a soccombere (occorre infatti ricordarsi che qui si tratta dell'attività di due, o più, imprese), e cioè ad essere ricondotta nell'alveo delle mere ragioni della proprietà, allorché non si voglia o non si possa fare utilmente ricorso al criterio della priorità d'uso. In questo caso, sembra che l'unico principio univocamente invocabile debba essere identificato ancora una volta in quella "*condizione dei luoghi*" indicata dal legislatore del 1942 quale indizio per determinare la normale tollerabilità delle immissioni.

Al termine di queste concise riflessioni su un argomento di sempre più pressante attualità, lungi da voler raggiungere conclusioni vincolanti nell'una o nell'altra direzione, chi scrive ritiene improcrastinabile l'intervento del legislatore, volto in primo luogo a novellare l'art. 844 c.c. al fine di adeguarlo alle mutate esigenze e, secondariamente, alla determinazione di soglie certe a cui ricondurre i criteri di tollerabilità in rapporto alle immissioni a discapito dei fondi nei quali si applica il metodo di produzione biologico. Essendo di tutta evidenza che il problema opposto non si pone, dovendosi considerare, per le sue caratteristiche intrinseche, l'attività agricola esercitata con il metodo dell'agricoltura biologica di per se inadatta a determinare qualsiasi tipo di danno nei confronti di quella convenzionale.

* *Commissione Certificazione di IMC*

ZOOTECNIA BIOLOGICA E CERTIFICAZIONE

*di Sergio Benedetti **

I valori della zootecnia

Come introduzione al problema della certificazione delle produzioni zootecniche secondo il metodo biologico, è bene fornire alcune notizie sulla situazione nazionale zootecnica.

Iniziamo con uno sguardo al valore della zootecnia in Italia (Fig.1), dalla figura si comprende la grande importanza del settore rispetto alla Produzione Lorda Vendibile (PLV) agricola totale (38%). Nello schema viene evidenziata anche la ripartizione della PLV zootecnica nelle varie categorie produttive. Se dovessimo dividere la PLV in 3 grandi tronconi (ortofrutta, seminativi, allevamento) la zootecnia risulterebbe la voce più importante.

Lo schema successivo mostra invece la situazione zootecnica in termini quantitativi (Fig.2). La dipendenza dell'Italia dall'estero è risaputa, ebbene nel settore zootecnico credo che raggiunga le punte massime, come dimostrano i dati che si riferiscono all'autosufficienza.

Le caratteristiche

La zootecnia italiana è tendenzialmente di tipo intensivo (nella Fig.3 viene evidenziato il ciclo dell'allevamento intensivo bovino) soprattutto in riferimento alla produzione di carne e latte bovini, ai suini e agli avi-cunicoli, e con questo ci riferiamo alle colonne portanti del fatturato zootecnico nazionale. Il motivo è da ricercarsi innanzi tutto nell'estensione della SAU nazionale non proporzionata ad una popolazione che si sta avvicinando ai 60 milioni di abitanti, per cui si è costretti ad allevare un grande N° di animali su poca superficie agricola, anzi in taluni casi senza superficie! Vanno comunque citate anche le caratteristiche pedoclimatiche del nostro territorio, che a differenza di nazioni come la Francia e la Germania, non permettono una produzione di alimenti (foraggi, pascoli e mangimi) tale da soddisfare i fabbisogni di un parco bestiame rapportabile ad un così esteso numero di fruitori. Non da ultimo è da sottolineare la cronica frammentazione delle aziende agricole nazionali che non permette quell'ottimizzazione dell'efficienza produttiva presente invece nell'area settentrionale della Comunità Europea. Il risultato di tale situazione è che la concentrazione maggiore in termini di N° di animali/HA e il maggior fatturato, vengono riscontrati nella pianura Padana, capace di ottemperare a quelle esigenze già espresse in precedenza.

E' vero comunque che esistono ampie aree geografiche e categorie di allevamenti, che sono caratterizzate da una gestione estensiva (centro-sud, area appenninica, area alpina, allevamenti di ovicaprini, linea vacca - vitello) (Fig.4).

La zootecnia biologica

Gli allevamenti estensivi rappresentano le tipologie più adatte alla conversione al metodo biologico, come si evince anche dai dati delle aziende controllate da IMC (Fig.5).

La maggior parte delle UBA si riferiscono ad allevamenti di razze da carne bovine (57%); notevole è la presenza di allevamenti ovini (27%), che per caratteristiche gestionali sono quelli che si avvicinano di più alle metodiche prescritte dalle normative che regolano le produzioni biologiche. Nettamente inferiore è il N° delle UBA relative alle aziende di vacche da latte (5%), inferiore addirittura alle bufale (7%), strutturalmente "difficili" da convertire al sistema biologico. Anche lo scarso N° di UBA da avicoli e suini dimostra l'estrema difficoltà a convertire tale tipologie di allevamenti zootecnici, fatti salvi gli allevamenti tipicamente a conduzione familiare. Per quanto riguarda le basse UBA di origine equina, questa è da ricollegarsi all'esiguo patrimonio italiano di questa categoria, a cui si fa fronte con una importazione che copre più dell'80% del fabbisogno nazionale annuo. L'assenza di allevamenti cunicoli risente anche del fatto che la normativa

comunitaria di fatto ignora tale categoria, considerando i conigli esclusivamente come animali da compagnia. Per quanto riguarda l'apicoltura, nonostante l'enorme difficoltà in cui si trovano ad operare gli addetti del settore a causa di normative nazionali poco chiare, possiamo annoverare una presenza di tutto rispetto se non altro per N° di famiglie.

Non si hanno dati precisi sul N° totale di allevamenti e di UBA controllati in Italia, si stima comunque un N° di aziende zootecniche che si attesta intorno alle 1500 unità. Il N° di tali aziende controllate da IMC (209) è comunque un riferimento parziale alla reale situazione, poiché nuove aziende chiedono di entrare nel sistema di controllo e aziende già controllate per il settore vegetale chiedono l'estensione della certificazione al settore dell'allevamento.

Come si spiega una partecipazione così esigua al controllo delle produzioni zootecniche rispetto a quello delle produzioni vegetali (circa 5.500 il N° complessivo delle aziende controllate da IMC)?

Innanzitutto bisogna sottolineare il grave ritardo con cui la CE ha integrato la normativa sull'agricoltura biologica (Reg. CEE 2092/91) tramite il Reg. CE 1804/99 (entrato in vigore il 24/08/2000) esclusivamente riferibile al comparto zootecnico. Tale situazione ha comportato uno slittamento generale dell'entrata sotto controllo delle aziende con allevamenti. Per tale motivo, in passato le aziende zootecniche potevano certificare le loro produzioni soltanto facendo riferimento alle norme internazionali IFOAM, oppure a leggi Regionali (Marche, Toscana, Friuli, ecc.) o a disciplinari privati (AMAB, AIAB, ecc.).

Sicuramente ha contribuito a tale ritardo anche una richiesta esigua di prodotti zootecnici biologici da parte del mercato. Infatti nell'immaginario collettivo dei consumatori (prima ovviamente che si scatenasse il panico per la BSE) risultava molto più semplice ed intuitivo abbinare un sistema produttivo naturale, per esempio senza uso di antiparassitari di sintesi, alla frutta e agli ortaggi piuttosto che al latte o all'allevamento di un vitellone. In fondo l'esplosione della domanda di prodotti zootecnici biologici o quanto meno certificati, si è verificata dopo una serie di scandali che hanno terrorizzato l'opinione pubblica (BSE, carne alla diossina, ecc.), ma nel contempo l'hanno stimolata ad una ricerca più selettiva dei prodotti alimentari.

Inoltre citiamo la difficoltà con cui il prodotto biologico di origine animale si muove nel comparto della distribuzione. Pensando infatti alla GDO è indubbio che le potenzialità produttive delle aziende zootecniche biologiche dovrebbero possedere quella standardizzazione in termini quantitativi e qualitativi, che per problemi essenzialmente strutturali attualmente non hanno, e non di meno dovrebbero essere servite da una rete di intermediazione con la distribuzione che attualmente è sottodimensionata o inesistente.

Per ultimo bisogna sottolineare che non tutte le aziende zootecniche hanno quei requisiti indispensabili per poter entrare nel controllo secondo il metodo biologico (per es. estensione della SAU insufficiente rispetto al carico animale, strutture non adeguate, alimentazione non conforme, impossibilità di eseguire il pascolo).

L'importanza della zootecnia nell'azienda biologica e nella salvaguardia dell'ambiente

Secondo alcuni sostenitori dei metodi di coltivazione a basso impatto ambientale, la vera azienda biologica è quella che contempla nel proprio patrimonio anche l'allevamento, e questo perché secondo i vecchi principi il ciclo vitale dell'animale entra nel ciclo dell'azienda agricola in una sorta di equilibrio complementare tra 3 entità interdipendenti: terreno-pianta-animale.

A parte questo, l'allevamento influenza le scelte colturali dell'agricoltore che segue i metodi biologici; gli erbivori infatti obbligano ad un idoneo sistema di rotazioni, nonché all'impianto di prati e di pascoli, e questi determinano un miglioramento della fertilità e dell'equilibrio dell'ecosistema; si pensi per esempio all'uso di greggi nei boschi e nelle zone non coltivate con l'obiettivo di ridurre i rischi da incendio. Non dimentichiamo poi che gli animali sono apportatori di sostanza organica nel terreno attraverso le deiezioni, e che la sostanza organica è fondamentale nel mantenimento delle potenzialità produttive e della stabilità del terreno stesso, poiché ne migliora la struttura, la fertilità e la capacità di ritenzione idrica.

Un altro aspetto da non sottovalutare come servizio di ordine ambientale è rappresentato dalla tutela del paesaggio agrario tradizionale. Infatti nonostante la devastazione che la scellerata politica agronomica degli anni '60/'70 ha apportato nei confronti del territorio agricolo nazionale, permangono ancora ambienti agricoli dove la presenza dell'allevamento è sinonimo di tipicità e di mantenimento dell'espressione della civiltà contadina nazionale (si pensi alle malghe alpine o alla Maremma toscano-laziale); tale paesaggio rurale-zootecnico tende poi a fondersi in modo armonico con gli ambienti naturali (parchi, aree protette, ecc.) fino ad assurgere a simbolo imprescindibile di quella particolare area (sarebbe concepibile un parco dell'Uccellina senza le vacche maremmane al pascolo?). In ultimo si può sottolineare che la presenza dell'allevamento può risultare una valida attrattiva nel settore dell'agriturismo, dove il cavallo da sella, il laghetto per la pesca sportiva con uccelli acquatici, ma anche qualsiasi forma di attività zootecnica che si inserisca nell'offerta dell'azienda, appaiono ormai come condizioni essenziali per distinguere il ristorante camuffato spostato in campagna dalla vera attività agrituristica.

Le problematiche scaturite dalla normativa comunitaria e nazionale inerente le produzioni zootecniche secondo il metodo biologico

Il Reg. CE 1804/99, che integra per il comparto zootecnico il Reg. CEE 2092/91, è stato recepito dal nostro Paese con il D.M. del 4 agosto 2000, che avrebbe dovuto adeguare le proposte comunitarie alla realtà agricola italiana, ma che al contrario ha nettamente scontentato sia gli assertori più intransigenti di una maggiore serietà del biologico nazionale, sia chi si aspettava una morbida trasposizione casalinga della normativa ispirata senza dubbio da modelli nord-europei.

Il Reg. CE 1804/99, suddiviso in 4 articoli e 8 allegati, contiene le prescrizioni da adottare per chi vuole allevare animali secondo i dettami del biologico. Ma sono essenzialmente 8 i punti fondamentali che animano tale norma comunitaria (Fig.6). Il regolamento appare assai contorto e frutto di un indubbio compromesso fra le varie forze in campo; a tratti le prescrizioni si rivelano di difficile interpretazione, ma nonostante ciò presenta un filo conduttore: la possibilità per gli allevatori europei di accedere ad una gestione zootecnica a basso impatto ambientale attraverso una serie di deroghe, e la possibilità per gli Stati membri di decidere su alcuni punti affatto secondari. Una scelta obbligata per un legislatore che si è trovato a dover affrontare le problematiche di un continente che tocca il Circolo Polare Artico e si affaccia sull'Africa.

Il D.M., lungi dal ritoccare con sapienza, le inadeguatezze e i lati oscuri del regolamento comunitario, è pervaso invece da un rigore esemplare, lo chiamerei quasi accanimento, nei confronti dei futuri allevatori biologici, fino a trascendere in alcune inspiegabili assurdità tecniche, che hanno suscitato un crescente imbarazzo nel settore dell'assistenza tecnica, degli Organismi di controllo e degli Enti locali.

Per porre rimedio a questa situazione, il Ministero si è impegnato a modificare immediatamente il Decreto, di fatto screditando le sue prese di posizione precedenti, in collaborazione con il Comitato nazionale per l'agricoltura biologica, ed ha presentato un nuovo D.M. che ha effettivamente smussato alcuni angoli della vecchia disposizione, ma che non ha sciolto tutti i nodi formati dopo il 4 agosto del 2000 (per es. non si comprende se il pascolo per gli erbivori è obbligatorio o si possa chiedere deroga). Tuttavia il nuovo Decreto, firmato dall'ex Ministro alla fine di marzo non è stato mai pubblicato nella G.U. e forse non lo sarà mai, per cui attualmente rimane in vigore il vecchio Decreto con tutte le sue contraddizioni.

In breve i punti che creano le maggiori difficoltà dal punto di vista tecnico sono:

- Il quantitativo di alimenti che deve provenire dall'azienda o dal comprensorio (35% della Sostanza Secca)
- La costituzione del comprensorio per aziende con SAU insufficiente
- La stabulazione fissa
- Il pascolo
- Alcuni aspetti dell'apicoltura

Se il vecchio Decreto prescriveva la necessità che almeno il 35% della sostanza secca della razione annuale dei ruminanti dovesse provenire dall'azienda o dal comprensorio, il nuovo Decreto estende tale obbligo anche ai monogastrici, rendendo estremamente difficoltoso l'allevamento biologico degli avicoli e dei suini, visto che nel nostro Paese tali imprese dipendono per la quasi totalità dell'approvvigionamento alimentare dall'industria mangimistica.

Il D.M. del 4 agosto 2000 intendeva per Comprensorio l'insieme di aziende, biologiche e non biologiche di un'area geograficamente ben definita, che si accordano al fine di giustificare il carico di animali (massimo 2 UBA/HA di SAU equivalenti a 170 kg di N/HA) e di intercambiare paglia e alimenti per gli animali. Il nuovo decreto limita tale cooperazione alle sole aziende biologiche, rendendo di fatto assai difficile la costituzione del comprensorio visto il numero non elevato di aziende biologiche sul territorio italiano.

Il vecchio Decreto dà la possibilità alle aziende a stabulazione fissa di poter derogare, a condizione che l'operatore predisponga un piano di adeguamento della struttura da completare in 2 anni, che venga effettuato il pascolo estivo e che per il resto dell'anno gli animali non siano tenuti a catena!

Questa evidente contraddizione, secondo il mio parere, nasce da un equivoco di interpretazione tecnica della traduzione italiana del testo del Regolamento comunitario. Sicuramente chi ha scritto il Decreto ha confuso la stabulazione fissa (cioè, in termini zootecnici, animali tenuti a catena) con la stabulazione libera chiusa (cioè animali allevati su lettiera permanente, liberi di muoversi all'interno di un ricovero privo di paddock esterni). Bastava confrontare il testo licenziato in inglese per capire che la norma si riferiva proprio ad animali legati.

Anche per il pascolo sia la normativa comunitaria che quella nazionale non sono chiare. Se per i monogastrici onnivori l'obbligo permane solo per gli avicoli che per un terzo della loro vita devono avere a disposizione dei parchetti inerbiti, per gli erbivori la situazione non è così semplice, poiché anche se in più punti del Regolamento comunitario si parla di obbligatorietà del pascolo, lo stesso prevede la concessione di una deroga alle aziende che non lo praticano, a condizione che esse presentino un piano di adeguamento per approntare i terreni necessari per tale attività. L'obbligo per il pascolo risulta forse l'ostacolo più arduo per la produzione di latte bovino, considerati le condizioni oggettive delle aziende italiane (si pensi alla pianura padana) e il soddisfacimento dei fabbisogni alimentari di razze come la Frisona.

Le difficoltà interpretative si ripercuotono necessariamente sulla certificazione delle produzioni zootecniche, poiché questa può essere licenziata esclusivamente quando sia accertata la conformità aziendale alla normativa vigente.

D'altra parte non tutte le aziende zootecniche che risultano conformi al Reg. CEE 2092/91 e successive integrazioni, chiedono la certificazione delle loro produzioni. Notoriamente questo atteggiamento dipende dal fatto che parte delle aziende entrano nel controllo esclusivamente per avere accesso ai contributi previsti dalla normativa comunitaria, altre perché trovano difficoltà a piazzare i loro prodotti sul mercato biologico, altre ancora perché si trovano bloccate dal passo successivo alla produzione, e cioè la trasformazione, a causa della rarefazione delle strutture a questa connesse (macelli, laboratori di sezionamento, caseifici, ecc.).

La filiera del prodotto zootecnico

La certificazione delle produzioni zootecniche implica l'attivazione di un sistema di controllo molto più complesso rispetto a quello utilizzato per il vegetale. I punti cardine del controllo della filiera che parte dall'animale vivo allevato in azienda e termina con la fetтина o il bicchiere di latte a tavola, sono la **tracciabilità** e la **rintracciabilità** del prodotto, così come espresso nell'Allegato II del D.M. del 4 agosto 2000.

A tal fine deve essere innanzitutto assicurata la netta separazione tra animali o prodotti animali biologici e quelli di origine convenzionale dall'uscita dall'allevamento, passando per il settore della trasformazione, fino alla vendita al consumatore. Ma il presupposto per la buona riuscita delle

operazioni, sta nella predisposizione di un sistema di controllo da attuare nelle varie fasi che sono coinvolte in tutta la filiera produttiva: allevamento – trasferimento animali/prodotti – trasformazione/imballaggio – vendita. Nella Fig.6 viene riportato uno schema riferibile alla rintracciabilità della carne.

ALLEVAMENTO. In tale fase si deve procedere all'identificazione degli animali, singolarmente o per lotti a secondo della specie, e alla loro registrazione secondo quanto stabilito dal DPR 317/96 negli appositi registri di stalla.

TRASFERIMENTO. E' necessario scortare gli animali vivi e i prodotti zootecnici (latte e uova) con schede accompagnatorie e con la documentazione prevista dalla legge (Mod.4, D.P.R.30 aprile 1996, ecc.)

TRASFORMAZIONE – IMBALLAGGIO. I dati che riguardano gli animali da abbattere, la loro provenienza e la loro destinazione devono comparire sul registro di macellazione; mentre gli animali macellati, le mezzene o parti di esse dovranno essere corredate da etichette inamovibili e da attestati di macellazione. Per i prodotti zootecnici come il latte e le uova, tutti i dati inerenti i lotti di produzione giornaliera dovranno essere sottoposti ad una registrazione in entrata e in uscita.

VENDITA. L'etichetta che accompagna il prodotto finale deve riportare oltre l'informazione della provenienza dall'agricoltura biologica, tutte le notizie necessarie per garantire la rintracciabilità dal momento della trasformazione all'acquisto da parte del consumatore.

Questa è in sintesi l'impalcatura che dovrebbe consentire la rintracciabilità del prodotto zootecnico in tutta la filiera, da dove risulta che ogni operatore in essa coinvolto deve mettere in atto una serie di procedure che soddisfino i requisiti indispensabili di affidabilità e di funzionamento del sistema, in modo da poter ottenere la certificazione delle produzioni.

Le analogie con il Regolamento CE 1760/2000 sulla etichettatura obbligatoria e facoltativa delle carni

La complessa metodologia prescritta dal D.M. del 4 agosto 2000 anticipa di poco la normativa sull'etichettatura della carne convenzionale, recepita in Italia dal D.M. del 30 agosto del 2000 e che rende immediatamente obbligatorie alcune notizie da apporre sull'etichetta (N° di identificazione dell'animale, luogo di macellazione e sezionamento), mentre rimanda al 01/01/2002 l'apposizione di ulteriori informazioni. Se l'operatore è intenzionato ad apporre ulteriori informazioni per il consumatore è obbligato a presentare un disciplinare che deve essere approvato dal Ministero, da cui si rilevi che l'operatore è in grado di predisporre un sistema valido di tracciabilità e rintracciabilità degli animali e dei loro derivati, nonché una procedura di autocontrollo necessaria per garantire l'applicazione del disciplinare. Ebbene questi disciplinari che, ripeto riguardano il comparto convenzionale, ricalcano per filo e per segno le linee guida della normativa sul metodo biologico esposte in precedenza. Questo sta a significare che l'agricoltura biologica può, anzi deve fungere da volano per il miglioramento della qualità delle diverse filiere produttive.

Come si può attuare il controllo e la certificazione

Rimanendo nella prima fase della filiera che è quella di mia pertinenza, e cioè la certificazione delle produzioni zootecniche non trasformate (animali vivi, latte e uova) si può affermare che attualmente il controllo della filiera viene effettuato su documenti e su registri cartacei predisposti dall'Ente di certificazione o presenti già in azienda perché obbligatori per legge. Il certificato di prodotto può essere emesso quando il metodo di conduzione dell'allevamento soddisfa le condizioni prescritte dal Reg. CEE 2092/91 e successive integrazioni e quando il sistema di rintracciabilità adottato consente una sicura corrispondenza tra ciò che si certifica e ciò che si intende vendere. A tal fine, una volta appurata la conformità aziendale, si può agire in due modi:

1) Confrontare le produzioni zootecniche oggetto della richiesta di certificato corredata dalla fattura/DDT(per es. vitelli da ristallo, latte, uova) con la documentazione presente presso l'Ente di

certificazione (per es. fotocopie dei registri dell'USL, di cui al DPR 317/96); se l'esito è positivo si dà il via libera alla certificazione del prodotto richiesto. Ricordiamo che l'Organismo ha a disposizione un altro documento controfirmato dall'operatore dove deve essere dichiarata la presumibile produzione dell'allevamento nel corso dell'anno (PROGRAMMA ANNUALE DI PRODUZIONE ZOOTECNICA - PAPZ). Su tale modulo viene riportata la composizione dell'allevamento distinto per categorie (per es. N° vacche, manze, vitelloni, ecc.) e produzioni vendute (latte, uova, agnelli, ecc.) e va utilizzato per confrontare le reali potenzialità dell'allevamento con quello che viene richiesto tramite i certificati.

2) Dare comunque il via libera alla certificazione delle produzioni zootecniche richieste, senza confronto documentale, ma basandosi sull'affidabilità del sistema di rintracciabilità adottato dall'operatore in azienda e valutato positivamente dall'Organismo di certificazione in precedenza.

Senza dubbio il primo metodo è il più rassicurante per l'Organismo stesso, ma nel contempo è anche il più dispendioso. In realtà risulta veramente efficace solo per i bovini – bufalini, poiché il già citato DPR 317/96 impone la registrazione per singolo capo solo per queste specie, mentre per gli ovicaprini e per i suini i registri predisposti per gli allevatori consentono una registrazione “massale” del carico dell'allevamento, con l'obbligo di aggiornare il numero totale della mandria periodicamente, per cui in tali casi non è possibile il confronto tra n° di identificazione del capo da vendere e quanto risulta presso la sede dell'Ente.

Con il secondo metodo si accelerano le procedure di certificazione a tutto vantaggio sia del cliente sia dell'immagine dell'Organismo di controllo; è vero che si concede a priori fiducia all'operatore e alle procedure da lui attuate come garanzia del sistema di rintracciabilità degli animali o dei prodotti zootecnici, ma è anche vero che si “responsabilizza” in maniera più marcata l'azienda che comunque, ribadiamo, deve essere stata già valutata conforme alla normativa dagli ispettori durante i controlli effettuati.

IMC ha operato fino ad ora con il primo metodo, ma sta valutando la possibilità di snellire il sistema di certificazione delle produzioni zootecniche non trasformate con il secondo sistema esposto, puntando sull'affidabilità del sistema attuale, sul suo eventuale miglioramento, sulla responsabilizzazione dell'operatore e sulla sua estromissione dal controllo, qualora vengano meno le garanzie necessarie.

Il futuro possibile della certificazione

Una procedura di controllo veramente efficace che si sta rapidamente diffondendo tra i Consorzi di produzione – macellazione – vendita di carni, è quello che permette una rintracciabilità sicura degli animali e dei prodotti da loro derivati e la loro conseguente etichettatura, tramite un sistema informatizzato. Tale sistema, per ora operativo solo in alcune realtà italiane, si basa sulla gestione di un data base che viene aggiornato in continuazione dalle informazioni trasmesse dagli operatori stessi (tramite E-mail, internet o fax), in modo che le notizie relative agli animali (data nascita, N° di identificazione, paese di nascita) ai prodotti trasformati (data macellazione, peso della carcassa, N° progressivo di macellazione, ecc.) siano scaricabili su documenti cartacei e su etichette da apporre sulle confezioni. Il sistema prevede anche che i laboratori di sezionamento e i punti vendita abbiano a disposizione delle smart card, caricate dal server centrale con un determinato quantitativo di carne, che possono emettere etichette con tutti i dati disponibili fino ad esaurimento della carne caricata.

Ebbene questo sistema o parte di esso potrebbe essere utilizzato anche nelle normali procedure della certificazione. Anche se appare assai remoto il giorno in cui tutti gli operatori potranno essere dotati di computer e di posta elettronica, non risulta poi così peregrina l'idea di poter accumulare le notizie indispensabili per emettere i certificati (N° di identificazione, data di accasamento di pulcini, data di acquisto di vitelli per l'ingrasso, quantitativo giornaliero di latte venduto, date di vendita, ecc.) su supporto informatico, in modo da essere sempre pronti a soddisfare le esigenze degli

operatori, dopo aver provveduto a creare un sistema affidabile di reperimento e di archiviazione dei dati.

La certificazione delle specie non contemplate dal reg. CEE 2092/91 e successive integrazioni

Il Regolamento comunitario prende in considerazione soltanto alcune specie di animali, mentre di fatto esclude dalla possibilità di essere certificati secondo il metodo biologico i prodotti della caccia e della pesca, i conigli e i prodotti dell'acquacoltura (per quest'ultimo settore si attende una normativa comunitaria specifica).

L'operatore che voglia certificare alcune di dette specie è obbligato a seguire o le Leggi Regionali, dove queste siano attive, o un disciplinare privato o le norme IFOAM. Considerando i prodotti della caccia e della pesca difficili da certificare secondo gli standard classici del metodo biologico, vista l'impossibilità di un sistematico controllo a causa dei particolari habitat frequentati, si potrebbe pensare per loro a disciplinari privati che regolino per es. le modalità e le possibili aree della cattura, e che siano basati su monitoraggi inerenti i parametri qualitativi dell'ambiente e delle produzioni stesse.

Meno arduo risulta il lavoro di preparazione di disciplinari relativi ad animali che possono essere allevati in ambienti confinati, mi riferisco ai conigli, all'acquacoltura e magari ad alcune specie "esotiche" che stanno conquistando rapidamente fette di mercato notevoli (per es. gli struzzi). IMC, spinto anche da continue richieste dall'esterno, ha intenzione di promuovere lo studio delle caratteristiche biologiche ed etologiche di tali categorie e sta già collaborando con Istituti di ricerca e Associazioni di produttori in modo da elaborare disciplinari che possano prevedere la loro certificazione secondo il metodo biologico.

Questi elaborati oltre a prevedere tecniche e scelte gestionali eseguibili, devono consentire su tutti i punti un controllo efficace da parte dell'Organismo. Il disciplinare, una volta approvato dal Consiglio Direttivo sarà a disposizione del pubblico, e se giudicato dagli operatori corrispondente alle proprie esigenze, potrà soddisfare un ulteriore settore di produttori e di consumatori.

* Responsabile Certificazione Produzioni Animali di IMC


PRINCIPALI PRODOTTI ZOOTECNICI ITALIANI

PRODOTTI	QUANTITA' (.000 T)	AUTOSUFFICIENZA %
BOVINI	912,7	62,6
SUINI	1.121,2	58,4
CAVALLI	11,7	16,4
POLLAME	1.190	109
CONIGLI	238	90,1
PECORE E CAPRE	49,2	53,6
Totale carne	3.522,8	72,3
UOVA	692	90,2
LATTE (bovine/bufale)	10.068	63,3
LATTE (pecore/capre)	699	119,9
Latte totale	10.767	65,3

AZIENDE ZOOTECNICHE BIOLOGICHE CONTROLLATE DA IMC ELENCO AGGIORNATO AL 15/06/01

REGIONE	N° AZ.	N° BIO	N° IN CONV.	HA SAU	UBA	UBA/SAU	API
PIEMONTE	1		1	11,17	17,4	1,55	
LOMBARDIA	4	3	1	71,59	80,1	1,11	233
FRIULI	13	10	3	166,75	104,17	0,62	356
LIGURIA	1		1	0	0	0	89
EMILIA ROMAGNA	80	21	59	4323,59	3823,22	0,88	414
MARCHE	39	28	11	1574,68	1262,01	0,8	317
UMBRIA	6		6	616,5	264,4	0,42	
TOSCANA	7	2	5	201,88	178	0,88	214
LAZIO	36	17	19	4732,87	2566,2	0,54	879
ABRUZZO	2	2		306,96	88,5	0,28	
CAMPANIA	2	1	1	130	238	1,83	
PUGLIA	3	2	1	41,72	59,2	1,41	140
CALABRIA	1	1		0	0	0	50
SICILIA	12		12	439,47	415,7	0,94	
SARDEGNA	2	2		84,1	105,98	1,26	
TOTALE ITALIA N°	209	89	120	12701,88	9411,88	0,74	2682

RIPARTIZIONE UBA



IL SISTEMA DELLA TRACCIABILITA' E DELLA RINTRACCIABILITA' PER LE PRODUZIONI ZOOTECNICHE BIOLOGICHE

ALLEVAMENTO

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE (DPR 317/96)

TRASFERIMENTI

SCHEDE ACCOMPAGNATORIE – MOD.4 – DOC. DPR 30/04/96

TRASFORMAZIONE

REGISTRO DI MACELLAZIONE

- NOME ALLEVATORE
- SPECIE/N° ANIMALI
- N° IDENTIFICAZIONE/LOTTO
- DATA MACELLAZIONE
- LOTTO MACELLAZIONE
- PESO CARCASSA
- CENTRO MACELLAZIONE
- DESTINATARIO

ATTESTATO DI MACELLAZIONE

- N° IDENTIFICAZIONE
- SESSO
- ETA' DI MACELLAZIONE
- PESO DELLA CARCASSA
- ALLEVAMENTO DI PROVENIENZA
- CENTRO MACELLAZIONE
- DATA DI MACELLAZIONE

ETICHETTA CARCASSE

- INDICAZIONI OBBLIGATORIE CE
- PRODUZIONE BIOLOGICA
- N° PROGRESSIVO MACELLAZIONE

SEZIONAMENTO

ETICHETTA PER CONFEZIONI PRONTE ALLA VENDITA E PER TAGLI CONFEZIONATI

- INDICAZIONI IDENTICHE ALL'ATTESTATO DI MACELLAZIONE
- PRODUZIONE BIOLOGICA

PUNTO VENDITA

SISTEMA DI TRACCIABILITA'

- ETICHETTA
- ATTESTATO DI MACELLAZIONE
- DOCUMENTI ACCOMPAGNATORI
- PROCEDURA DI CARICO/SCARICO

SEMENTI E MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE VEGETATIVO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA: STATO DELL'ARTE

*di Luigi Fino **

Premessa

L'argomento che andremo a trattare è sicuramente uno dei più sentiti sia dai produttori agricoli biologici che dagli organismi di certificazione a causa di una regolamentazione non chiara ed incerta. Per questo motivo, esso ha richiesto più volte il confronto tra gli organismi di certificazione, la FIAO ed il MiPAF per chiarire le modalità di applicazione delle relative norme ma, fino ad oggi, con scarsi risultati. Si spera in un intervento normativo del Ministero, per altro in preparazione, che semplifichi e migliori l'applicazione del regolamento comunitario.

Il Reg. (CE) n. 1935 del 22 giugno 1995 ha introdotto l'obbligo dell'utilizzo di sementi e di materiale di moltiplicazione vegetativo per l'ottenimento di prodotti agricoli commercializzati come provenienti da agricoltura biologica.

Tale prescrizione deriva, innanzitutto, dalla necessità di accrescere la credibilità di un metodo di produzione sia agli occhi dei produttori che dei consumatori. Infatti, non bisogna dimenticare che la qualità dei prodotti biologici è il risultato soprattutto del processo produttivo oltre che delle caratteristiche del prodotto finale, a differenza di quanto avviene nell'agricoltura integrata. Da qui è nata la necessità di inserire nel processo produttivo sementi e materiale di moltiplicazione vegetativo anch'essi provenienti da agricoltura biologica.

A pensarci bene le continue modificazioni ed integrazioni al Reg. (CEE) n. 2092/91 che hanno introdotto ulteriori limitazioni e restrizioni vanno tutte nella direzione dell'applicazione del metodo biologico all'intera filiera dei singoli prodotti, comprendendo anche i comparti della produzione dei mezzi tecnici.

Riferimenti Legislativi e Certificazione

All'articolo 6 del Reg. (CEE) n. 2092/91, il metodo di produzione biologico prevede, tra l'altro, l'impiego di sementi o materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo biologico.

In deroga, possono essere ancora utilizzati tali mezzi tecnici convenzionali, possibilmente non trattati con prodotti fitosanitari diversi da quelli autorizzati per l'agricoltura biologica, fino al 31 dicembre 2003 purché l'operatore possa dimostrare in modo soddisfacente all'organismo di controllo che non gli era possibile procurarsi sul mercato comunitario materiale di riproduzione di una varietà appropriata della specie richiesta ottenuta con il metodo biologico.

Quindi, vi sono due aspetti dell'argomento da affrontare; da una parte la certificazione dei suddetti mezzi tecnici e dall'altra la gestione della deroga.

Certificazione delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativo

Ai fini della certificazione di tale materiale di moltiplicazione è necessario che il metodo di agricoltura biologica sia applicato per almeno una generazione nel caso di colture non perenni o per due cicli colturali nel caso di colture perenni (colture arboree, vite e luppolo).

Da una prima lettura sembrerebbe che siano sufficienti i tempi indicati e la nota ministeriale del 22 luglio 1998 lo ribadisce. Si fa presente, però, che il metodo biologico prevede che gli appezzamenti siano interessati da un periodo di conversione pari a due anni prima della semina e di tre anni prima della raccolta nel caso di colture perenni diverse dai prati. In definitiva, dovendosi applicare anche la norma sulla conversione, la certificazione delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativo prevede, quanto meno, gli stessi tempi dei prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana.

Da un confronto in sede FIAO tra gli organismi di controllo è risultato che tale interpretazione è troppo restrittiva, non corrisponde alla ratio della norma e non facilita l'aumento della disponibilità del materiale necessario per il settore biologico o, quanto meno, non permette una disponibilità diffusa su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, noi osserviamo che se il legislatore avesse voluto equiparare le condizioni per la certificazione del materiale in argomento ai prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana avrebbe fatto a meno di precisare che il metodo biologico deve essere applicato per almeno una generazione nel caso di colture non perenni o per due cicli colturali nel caso di colture perenni.

A tale proposito rimaniamo in attesa di un chiarimento da parte del MiPAF che ha interpellato la Commissione Europea sull'esatta interpretazione da dare a tale norma.

Nel frattempo, a partire dal giugno 1998, il comportamento tenuto dagli organismi di controllo è quello scaturito dal confronto in sede FIAO formalizzato in un documento (decisione del 29 giugno 1998) che è stato portato alla conoscenza del MiPAF e per il quale non sono mai state fatte controdeduzioni.

Allo stato attuale, quindi, si considera certificabile, come ottenuta con metodo biologico, la semente prodotta su di un appezzamento notificato, che si trovi in periodo di conversione, purché trascorranò almeno dodici mesi tra la notifica dell'appezzamento e la raccolta della semente.

Non vi sono dubbi, invece, sul fatto che la produzione della semente o di materiale di moltiplicazione vegetativo possa avvenire con materiale di partenza convenzionale, perché la norma è decisamente chiara.

Gestione della deroga

Ai fini dell'applicazione della suddetta deroga il Ministero ha emanato una prima nota (15 febbraio 1996) con la quale si preannunciava la costituzione di un centro di riferimento delle disponibilità delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativo. In attesa di ciò il MiPAF autorizzava gli organismi di controllo ad accettare una autodichiarazione fatta dall'operatore con la quale si dichiarava l'utilizzo di materiale convenzionale per indisponibilità dello stesso nel mercato comunitario. L'organismo di controllo aveva l'onere di controllare la veridicità di quanto dichiarato. Tale situazione è stata superata dai successivi interventi normativi.

Una seconda nota del Ministero (22 luglio 1998) individua l'ENSE come ente di centralizzazione delle informazioni provenienti dal mercato sulle disponibilità di sementi e materiale di riproduzione vegetativa; informazioni che provengono sia dalle ditte sementiere che dagli organismi di certificazione.

L'intervento del Ministero, però, non ha provveduto a regolamentare le modalità di richiesta e di concessione della deroga da parte dell'ENSE. Quest'ultimo ha predisposto un modello di richiesta

di informazioni sulla disponibilità del materiale di cui l'operatore ha bisogno ed un modello di richiesta di deroga nel caso tale materiale non sia disponibile sul mercato.

L'entrata in vigore della convenzione tra il MiPAF e l'ENSE ha creato non pochi problemi agli operatori richiedenti che nella maggior parte dei casi non hanno avuto risposta alcuna; sembrerebbe che tale situazione si sia venuta a creare fundamentalmente per le scarse risorse destinate a tale operazione tanto che l'ENSE non è riuscita a gestire la valanga di richieste che gli sono pervenute.

Stante tale situazione è iniziato un confronto serrato tra gli organismi di controllo, la FIAO ed il MiPAF sul comportamento da tenere nei casi di mancata richiesta di deroga da parte dell'operatore o in caso di mancata concessione della deroga. Tale confronto ha portato all'emanazione da parte di FIAO di una decisione che possiamo sintetizzare come segue:

- in caso di mancata richiesta di deroga da parte dell'operatore, l'organismo di controllo deve rilevare la non conformità classificandola come lieve;
- l'organismo di controllo può decidere la non concessione della certificazione nei casi di comportamenti reiterati e non giustificati.

Successivamente, la circolare ministeriale n. 12 del 6 novembre 2000, ha regolamentato l'acquisizione, da parte dell'ENSE, delle informazioni sulla disponibilità delle sementi e altro materiale di moltiplicazione, la gestione del rilascio della deroga, i compiti dell'organismo di controllo.

➤ Le informazioni vengono acquisite attraverso le comunicazioni dell'operatore moltiplicatore e della ditta sementiera circa le superfici destinate alla produzione di materiale ottenuto con metodo biologico e le quantità di materiale disponibile; inoltre, gli stessi devono comunicare l'organismo di controllo che ha controllato le produzioni.

➤ Per quanto riguarda la gestione del rilascio della deroga le fasi sono le seguenti:

- la richiesta deve essere inoltrata all'ENSE 60 o 20 giorni prima della semina o impianto, a seconda che si tratti di materiale con obbligo di certificazione varietale o meno;
- l'ENSE deve rispondere entro 30 o 10 giorni, dal ricevimento della richiesta, a seconda che si tratti di materiale con obbligo di certificazione varietale o meno, solo in caso di diniego altrimenti trascorsi tali termini la deroga si ritiene concessa.

➤ L'organismo di controllo, al fine del riscontro della conformità di impiego di sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo convenzionale deve verificare:

- il tempo intercorrente tra la richiesta di deroga e la semina;
- la regolarità della concessione della deroga;
- la documentazione cartacea che comprovi l'accertamento della mancata disponibilità del prodotto per il quale viene richiesta la deroga;
- la varietà acquistata e seminata e relativa corrispondenza con quella indicata nella richiesta di deroga.

In caso di non corrispondenza ad uno dei sopraindicati momenti di verifica la certificazione per la partita di prodotto non viene concessa.

Conclusioni

L'emanazione della suddetta circolare e la sua applicazione, da parte dell'ENSE, ha fissato le regole e previsto gli adempimenti dei soggetti interessati; ha permesso l'avvio del sistema ma ha lasciato irrisolti molti problemi che sono attualmente oggetto di discussione.

Infatti, oggi è possibile trovare nel sito Internet dell'ENSE (<http://www.ense.it>) l'archivio delle ditte sementiere che hanno comunicato la disponibilità di sementi e di materiale di moltiplicazione vegetativa e, spesso ma non per tutte, sono riportate le varietà e le quantità disponibili. Inoltre, si è

potuto constatare, almeno per quanto ci risulta e tranne qualche caso, il rispetto dei tempi previsti da parte dell'ENSE per la risposta all'operatore.

Rimangono però ancora irrisolti alcuni problemi.

- Innanzitutto, un problema formale non da poco: la circolare ministeriale n. 12 è stata portata a conoscenza, tra gli altri, agli organismi di controllo nelle more della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale italiana, cosa che non è ancora avvenuta. Pertanto, da più parti si pone la domanda se le norme in essa contenute sono comunque applicabili dopo la sua approvazione.
- L'aggiornamento dell'archivio ENSE è un nodo fondamentale per il funzionamento del sistema. Il suddetto archivio, non essendo aggiornato, non riporta le informazioni sulle quantità residue ed effettivamente disponibili. Pertanto, alcuni casi di diniego della deroga potrebbero non essere giustificati se la ditta sementiera o vivaistica, contattata dall'operatore nel corso della sua indagine, ha effettivamente terminato la scorta di materiale che aveva dichiarato disponibile all'inizio dell'annata agraria.
- Sia l'ENSE che le ditte sementiere e vivaistiche hanno ribadito che le varietà di specie per le quali è obbligatorio il registro varietale e non inserite nello stesso non possono essere qualificate come sementi, né essere commercializzate come tali; pertanto l'ENSE non può rilasciare deroghe per questo tipo di materiale di moltiplicazione. Gli operatori biologici dovrebbero usare solo ed esclusivamente varietà iscritte ai registri varietali.
- Tale vincolo legislativo, in alcuni casi, non permette all'operatore biologico di utilizzare materiale di moltiplicazione di varietà locali, rustiche e resistenti alle malattie, come previsto dai principi dell'agricoltura biologica o preferite dai consumatori biologici. Infatti, il materiale disponibile nella banca dati ENSE è più funzionale all'agricoltura convenzionale che all'agricoltura biologica. Pertanto, si rende necessaria una revisione della legislazione in materia per andare incontro anche alle esigenze di quest'ultima.
- Le comunicazioni di diniego vengono inviate all'organismo di controllo con un notevole ritardo anche di mesi impedendo di fatto l'espletamento dei controlli previsti dalla circolare stessa.
- I produttori agricoli lamentano la scarsa disponibilità di materiale e soprattutto la sua disponibilità a distanze il cui trasporto comporta costi non giustificabili economicamente.

Come si vede il sistema della concessione della deroga presenta dei problemi non facilmente risolvibili se non nelle sedi opportune e coinvolgendo le parti interessate. Proprio in questo periodo è in fase di studio avanzato una circolare ministeriale che, riprendendo tutti gli atti amministrativi già emanati, dovrebbe dare soluzione, come ci si augura, ai problemi sopra esposti.

Appendice

Normativa di riferimento	Titolo/Argomento
Reg. (cee) n. 2092/91, articolo 6, paragrafo 1, lettera c	il metodo di produzione biologico implica che sono utilizzati soltanto sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti con il metodo biologico
Nota MiRAAF del 15 febbraio 1996	Reg. CE n. 1935/95 di modifica del Reg. CEE n. 2092/91 sull'agricoltura biologica – Adempimenti
Decisione FIAO del 29 giugno 1998	certificazione sementi
Nota MiPA del 22 luglio 1998	impiego di sementi di riproduzione vegetativa e di piante in agricoltura biologica – Artt. 6 e 6 bis del Reg. CEE 2092/91
Decisione FIAO del 2 giugno 2000	Certificazione delle produzioni ottenute con l'impiego di sementi o materiale da riproduzione vegetativa di origine convenzionale
Circolare MiPAF n. 12 del 6 novembre 2000	impiego di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativo. Reg. CEE n. 2092/91, artt. 6 e 6 bis – Regime di deroga

* Responsabile Servizio Certificazione IMC

L'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA: AGGIORNAMENTO NORMATIVO.

*Roberto Burattini **

Introduzione

In questi giorni ricade l'anniversario del Reg. CEE 2092/91: esso porta infatti la data del 24 giugno 1991. Molte cose sono cambiate in questi anni e proveremo a passarne velocemente in rassegna alcune, non avendo la pretesa di fare un elenco esaustivo.

La fase pionieristica, dopo un periodo di incubazione di circa sei, sette anni, caratterizzato da una produzione frammentata in massima parte in aziende di piccole o piccolissime dimensioni e una commercializzazione attraverso canali specializzati o per vendita diretta, è poi abbastanza rapidamente sfociata in una crescita tumultuosa anche sull'onda di scandali alimentari che hanno influito emotivamente sul consumatore.

La crescita della domanda di prodotti biologici in tutti i settori alimentari ha provocato di conseguenza la necessità di aumentare le referenze disponibili, ricorrendo all'importazione di prodotti come ad esempio tè e caffè. Inoltre il passaggio del settore da nicchia a segmento è coinciso ed è stato favorito con l'ingresso nella produzione e distribuzione di aziende già leaders di mercato in settori merceologici convenzionali. In campo amministrativo gran parte delle competenze sono state trasferite dal ministero dell'agricoltura alle regioni: una eccezione è rappresentata dalle procedure di importazione da paesi terzi di prodotti da agricoltura biologica.

Infine il profilo dell'operatore, sia agricolo che della trasformazione, è anch'esso cambiato con l'arrivo di imprenditori "puri", cioè non necessariamente supportati da motivazioni ideologiche. In fondo, potremmo asserire che la fase pionieristica del mercato è terminata quando hanno cominciato a manifestarsi i primi sintomi di concorrenza, i quali hanno incentivato molti operatori della prima ora ad ampliare il loro bagaglio tecnico imprenditoriale.

Riteniamo pertanto che il segmento del biologico si stia già confrontando con i problemi e le difficoltà "trasversali" e comuni al mercato dei prodotti non biologici. Ecco quindi il grande interesse per l'importazione che fino a pochi anni fa era limitata ai prodotti cosiddetti coloniali (caffè, tè, zucchero di canna ad es.), poi si è aperto il mercato dei cereali ed attualmente c'è un notevole interesse e fermento per l'importazione di ortaggi e frutta, in particolare in contro stagione, per soddisfare le esigenze della distribuzione organizzata.

L'importazione da paesi extra UE

In prima battuta occorre chiarire che quando si importa da un paese della comunità europea non esistono particolari adempimenti a carico dell'importatore. Si ritiene opportuno però da parte di chi importa verificare che l'organismo di controllo che ha emesso il certificato sia presente nell'elenco degli organismi riconosciuti a livello comunitario. Ogni anno viene pubblicato sulla gazzetta ufficiale europea l'elenco aggiornato. In ogni caso, non deve essere attivata alcuna procedura particolare.

Per l'importazione da paesi extra UE occorre invece sempre attivare la procedura che ha per cardine l'art. 11 del Reg. CEE 2092/91. In sintesi occorre distinguere tra paesi in cui l'equivalenza delle norme di produzione con metodo biologico sono riconosciute dalla UE (attualmente Argentina, Australia, Ungheria, Israele, Svizzera e Repubblica Ceca) e tra paesi la cui equivalenza viene stabilita dallo stato membro. In quest'ultimo caso fino al 31 dicembre 2005 la procedura che consente allo stato membro di stabilire:

- che i prodotti importati siano stati ottenuti secondo norme di produzioni equivalenti a quelle definite dall'articolo 6,

- che siano stati sottoposti a misure di controllo equivalenti a quelle di cui agli articoli 8 e 9,
- che l'applicazione delle misure di ispezione precitate sia permanente ed effettiva.

Cerchiamo di riassumere la normativa verticale comunitaria e nazionale per l'importazione dei prodotti biologici.

1) Normativa comunitaria:

- a) Art. 11 Reg. CEE 2092/91;
- b) Allegato III parte C 11 Reg. CEE 2092/91;
- c) Regolamento (CEE) N. 94/92 della commissione del 14 gennaio 1992 (stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;
- d) Allegato al Regolamento (CEE) N. 94/92: elenco dei paesi terzi e relative specifiche: l'elenco riporta per ogni paese le categorie di prodotti importabili, l'origine, gli organismi di controllo, gli organismi che rilasciano il certificato, la data di scadenza dell'inclusione nell'elenco,
- e) Regolamento (CEE) n. 3457/92 della commissione del 30 novembre 1992: esso reca le modalità di esecuzione concernenti il certificato di controllo previsto per le importazioni nella Comunità in provenienza dai paesi terzi dal regolamento (CEE) n. 2092/91;

2) Normativa nazionale:

- a) Allegato V.5 del Decreto Legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 così come modificato dal Decreto Ministeriale n. 91436 del 4 agosto 2000;
- b) Circolare ministeriale n. 3 del 16 giugno 2000 riportante l'iter istruttorio per le attività di importazione da paesi terzi in regime di equivalenza Ue o in regime di equivalenza stabilita dallo stato membro nonché gli adempimenti dell'importatore e dell'organismo di controllo operante sul territorio nazionale;

Rimane inteso che la disciplina delle importazioni di prodotti da agricoltura biologica in provenienza da paesi terzi fa salve le disposizioni emanate a livello comunitario e nazionale per le importazioni dei prodotti agricoli ed agro-industriali.

CONCLUSIONI

In sintesi, l'importatore da paesi extra UE deve in ogni caso notificarsi al Ministero delle politiche Agricole e Forestali e all'organismo di controllo prescelto al fine di essere iscritto all'albo degli importatori. A tal fine, onde completare l'istruttoria, è necessaria una valutazione dell'organismo di controllo che deve essere trasmessa al ministero.

Ad avvenuta iscrizione nell'elenco (il Ministero emette comunicazione sia verso l'azienda che verso l'organismo di controllo competente), l'operatore è abilitato ad importare i prodotti dai paesi la cui equivalenza è stata riconosciuta dalla UE, mentre per i paesi non compresi nell'elenco è competenza del Ministero delle politiche Agricole e Forestali valutare, su proposta dell'operatore, l'equivalenza delle norme di produzione e controllo nel paese terzo. Se la valutazione documentale ha esito positivo, viene autorizzata una "finestra" di importazione, cioè un periodo di tempo entro il quale le quantità dei prodotti per cui è stata richiesta autorizzazione all'importazione possono essere importati.

** Responsabile Certificazione Produzione Agroalimentare IMC*

L'INTERNAL CONTROL SYSTEM COME STRUMENTO DI APPROCCIO ALLA CERTIFICAZIONE ESTERA

di Michiel Schoenmakers*

La certificazione dei prodotti da Agricoltura biologica presenta caratteristiche molto diverse in Europa o nei Paesi in Via di Sviluppo,

In Europa la certificazione si occupa di ogni singolo agricoltore che fa una domanda individuale per sottoporsi ad un sistema di controllo e sottoscrive un contratto con l'ente di certificazione. Ogni singolo agricoltore adotta un sistema di amministrazione della sua azienda con registri, libri contabili, etc.

Nei Paesi in via di Sviluppo al contrario molti agricoltori sono analfabeti e quindi difficilmente possono mantenere un sistema di registrazioni contabili o tecniche scritte, la dimensione delle aziende è troppo ridotta per giustificare i costi di una certificazione individuale e non ci sono enti di certificazione locali.

Infine, non esistono accessi di mercato che consentano una maggiore remunerazione del prodotto biologico.

E' quindi necessario elaborare nuovi strumenti che consentano la certificazioni di prodotti da agricoltura biologica provenienti da Paesi in via di Sviluppo.

Negli anni si è affermata una tendenza a certificare in maniera collettiva piccoli produttori agricoli. Questo è stato possibile quando ci si è trovati di fronte alle seguenti caratteristiche:

- molti agricoltori producono la stessa coltura;
- le modalità di produzione sono molto simili
- le aziende sono piccole e hanno fatturati molto ridotti
- i piccoli agricoltori fanno parte di una qualche struttura organizzativa
- i prodotti vengono commercializzati in maniera collettiva

Lo strumento che permette di certificare in maniera collettiva piccoli produttori agricoli è costituito dall'elaborazione di un Internal Control System.

Che cosa è un Internal Control System?

È un protocollo di assicurazione della qualità che viene gestito dall'entità organizzativa a cui fanno riferimento gli agricoltori (Cooperativa, associazione contadina o esportatore) e che diventa l'operatore titolare del progetto di produzione e commercializzazione.

All'Interno di un Internal Control System (ICS) tutti gli attori sono chiaramente identificati, ricevono una formazione specifica sui requisiti richiesti dal sistema, sottoscrivono un contratto, vengono ispezionati e, se necessario, sanzionati direttamente dall'operatore del progetto.

Un organismo di certificazione esterno valuta il funzionamento dell'ICS; all'interno di questo processo di valutazione vengono effettuati dei controlli a campione senza preavviso, circa il 10 % degli agricoltori che partecipano al progetto vengono visitati annualmente da un organismo di certificazione esterno.

L'integrità del progetto è responsabilità dell'operatore.

Ogni progetto che preveda l'utilizzo di un ICS deve prevedere i seguenti elementi:

- una descrizione del progetto, degli agricoltori e delle pratiche produttive;
- una chiara identificazione degli attori del progetto e dei loro rispettivi ruoli e responsabilità;
- la presenza di personale addetto ad assicurare la qualità del progetto;
- attività di formazione;
- forme di coinvolgimento e di controllo sociale (gli agricoltori si sentono reciprocamente responsabili e, in una certa misura, si controllano reciprocamente);
- la possibilità di codificare il prodotto e di rintracciare i lotti di provenienza;
- la previsione di azioni correttive;
- la presenza di un sistema di documentazione, registrazione e archivio;
- la presenza di procedure prestabilite per la manipolazione dei prodotti;
- la presenza di una procedura di valutazione dei rischi.

Il ruolo dell'organismo di certificazione e dell'ispettore esterno

L'ispettore inviato dall'organismo di certificazione esterno ha i seguenti compiti:

- 1) Valutare l'efficienza del Sistema
- 2) Effettuare una valutazione dei rischi

Sulla base dei risultati di queste due procedure l'ispettore decide di re-ispezionare una certa percentuale di produttori biologici.

La Valutazione dell'efficienza del Sistema si basa su diversi elementi:

- la valutazione dell'efficacia e sostenibilità della gestione del progetto attraverso il controllo sulle prestazioni dello staff e della dirigenza del progetto;
- la valutazione del grado di comprensione degli standards biologici da parte degli agricoltori e del tipo di attività di formazione interna che vengono svolte;
- la valutazione sulla presenza di conflitti d'interesse all'interno del sistema, in particolare sull'obiettività degli ispettori interni;
- il confronto tra le previsioni di produzione e la produzione reale;
- il fatto che le eventuali sanzioni vengano effettivamente applicate.

La valutazione dei rischi prevede un esame dei seguenti punti:

sul versante interno

- le aspettative degli agricoltori e il loro grado di comprensione degli standards;
- il grado di consapevolezza dei rischi da parte degli agricoltori e del personale del progetto;
- la presenza di conflitti d'interesse all'interno dello staff;

sul versante esterno

- un'analisi del sistema produttivo e di quello delle aree circostanti;
- la disponibilità di inputs chimici nell'area;
- l'acquisto e/o la vendita di prodotti da vicini che coltivano in maniera convenzionale;
- il prezzo pagato da altri compratori esterni al progetto.

Per capire a fondo il meccanismo delle re-ispezioni bisogna tenere conto del fatto che tutti i produttori vengono ispezionati almeno una volta all'anno dal soggetto responsabile del progetto e che se vengono rilevate inadempienze gravi durante le ispezioni esterne, l'intero gruppo di produttori perde la certificazione.

La percentuale di produttori che viene re-ispezionata dipende dai risultati della valutazione; in caso di un alto livello di rischi la percentuale di agricoltori re-ispezionati va dal 10 al 15%, in caso di un basso livello di rischi la percentuale va dal 5 al 10%. In generale, si è verificato che è più utile ispezionare pochi agricoltori in profondità, piuttosto che molti in maniera superficiale.

Un'analisi dei costi degli ICS ha fatto rilevare un costo pari al 3-6 % del valore commerciale di esportazione che va confrontato con un costo della certificazione esterna che va dal 2 al 10 %. L'utilizzo di un ispettore locale diminuirebbe il costo del 50-30% e l'esistenza di un organismo di certificazione locale ridurrebbe i costi del 50 %.

Risulta quindi chiaro che senza ICS sarebbe molto più difficile l'accesso al mercato per le produzioni biologiche dei paesi tropicali, non ci sarebbero, o sarebbero molto più cari caffè, cacao, cotone, sesamo biologici.

Gli aspetti problematici dell'Internal Control System

I limiti di applicazione dell'Internal Control System sono legati al fatto che ogni ente ha sviluppato le proprie metodologie, così come ogni autorità competente per l'autorizzazione all'importazione di prodotti da agricoltura biologica provenienti da paesi extra-comunitari.

Questa grande variabilità dei metodi di lavoro ha causato una crescente pressione per un aumento delle percentuali di ispezione, fenomeno che farebbe lievitare i costi e restringerebbe ulteriormente l'accesso al mercato europeo per le produzioni biologiche tropicali.

Agro Eco sta lavorando alla creazione di un sistema armonizzato per la certificazione di piccoli produttori.

E' stato organizzato, in occasione del Biofach 2001, un primo seminario sotto gli auspici dell'IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements). Il seminario ha visto la partecipazione di più di 65 rappresentanti di gruppi di produttori, enti certificatori, autorità governative e commercianti.

Il risultato è stato un aumento della fiducia reciproca da parte di tutti gli attori coinvolti nel processo della certificazione e l'affermazione di una comune volontà di lavorare a procedure di armonizzazione che vengano accettate dai produttori, dai certificatori e dalle autorità competenti.

* Consulente di Agro Eco, ditta di consulenza indipendente specializzata in agricolturabiologica. Chi fosse interessato a approfondire le tematiche relative all'Internal Control System può contattare Michiel Schoenmakers presso Agro Eco – P.O. Box 63 – 6720 AB Bennekom – The Netherlands – Tel. 0031 (0)318 420405 Fax 0031 (0)318 414820 Email: m.schoenmakers@agroeco.nl .